

REGOLAMENTO (CEE) N. 2955/89 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 1989
recante disposizioni relative al rilascio dei titoli MCS per l'olio d'oliva in
Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3711/88 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2439/89 ⁽²⁾, ha fissato a 22 500 t il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva proveniente dagli altri Stati membri per il periodo compreso tra il 1° novembre 1988 e il 31 ottobre 1989;

considerando che il massimale indicativo di cui sopra è stato raggiunto; che in applicazione dell'articolo 252, paragrafo 1 dell'atto di adesione, con il regolamento (CEE) n. 2529/89 ⁽³⁾ la Commissione ha sospeso, quale misura conservativa, il rilascio dei titoli MCS a decorrere dal 18 agosto 1989;

considerando che alla luce della situazione di mercato in Portogallo è necessario prorogare, quale misura definitiva come previsto all'articolo 252, paragrafo 3 dell'atto di

adesione, la sospensione del rilascio dei titoli MCS per evitare perturbazioni sul mercato di tale paese; che è opportuno che la sospensione sia prorogata fino al termine della campagna di commercializzazione 1988/1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli MCS per l'olio d'oliva di cui ai codici NC 1509 e 1510 00 è sospeso fino al 31 ottobre 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 29. 11. 1988, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 231 del 9. 8. 1989, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 243 del 19. 8. 1989, pag. 13.